



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2010, proposto da:
Comune di Cetraro, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Artusa, con
domicilio eletto presso Antonio Rispoli in Davoli Marina, viale
Cassiodoro,17;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

per l'esecuzione

della sentenza del TAR Calabria n. 89/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott.
Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Cetraro premette che con sentenza n. 89/2010, depositata di data 8.2.2010, questo TAR ha disposto l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. 2838 del 14.7.2008, nella parte in cui sopprimeva il reparto di ortopedia esistente presso il presidio ospedaliero di Cetraro.

La detta sentenza era notificata al Direttore Generale dell'ASP in data 16.2.2010 e il successivo 26.2.2010 era notificato atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere.

Nelle more, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 4.6.2010 respingeva la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 89/2010.

Il Comune rincorrente precisa che con nota del 14.6.2010, sollecitava nuovamente l'ASP di Cosenza, richiamando la sentenza e l'atto di costituzione in mora, ma che, nonostante il tempo trascorso, non è stato dato adempimento alla sentenza n. 89/2010, con la conseguenza che il reparto di ortopedia dell'ospedale di Cetraro continua a rimanere soppresso.

Ulteriormente precisa il Comune che si rende necessario dare attuazione alla detta sentenza, onde ovviare alla gravissima situazione di disagio venutasi a determinare, con grave danno per gli utenti interessati.

A fronte della denunciata inadempienza, il Comune agisce in questa sede, chiedendo di assegnare all'ASP di Cosenza un termine perentorio di 30 giorni per eseguire la sentenza e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.

Non si è costituita in giudizio l'ASP di Cosenza.

Con ordinanze n. 265/2011 e n. 555/2011 il Collegio ha disposto un incumbente istruttorio a carico dell'ASP di Cosenza e, in via sostitutiva,

della Regione Calabria, relativamente all'attività posta in essere per dare esecuzione alla sentenza n. 89/2010.

Considerato che né l'ASP di Cosenza (per ben due volte), né la Regione Calabria hanno ritenuto di ottemperare al disposto incombente istruttorio, con ordinanza n. 1233/2011, assunta alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2011, è stato nominato un "Commissario *ad acta*" nella persona del Prefetto di Cosenza o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provvedesse, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione alle ordinanze collegiali sopra ricordate, depositando idonee e dettagliate relazioni relativamente agli intendimenti ed alle attività poste in essere dall'ASP di Cosenza e dalla Regione Calabria, anche in via sostitutiva, per dare esecuzione alla sentenza n. 89/2010 emessa da questo Tribunale.

In adempimento della citata ordinanza n. 1233/2011, il Prefetto di Cosenza ha depositato, in data 30 dicembre 2011, nota del 14 dicembre 2011, con relativi allegati.

Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il Comune ricorrente chiede che sia data esecuzione alla sentenza n. 89/2010, nella parte in cui ha soppresso il reparto di ortopedia esistente presso il presidio ospedaliero di Cetraro, ordinando all'ASP di Cosenza di riportare il detto reparto nell'ospedale.

Con la citata sentenza n. 89/2010, questo Tribunale, ritenendo fondati il secondo e terzo motivo di ricorso (violazione dell'art. 7 l.r. n. 9/2007, che prevede che la Giunta regionale adotti ogni altra disposizione esecutiva in epoca antecedente rispetto all'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009; contraddizione tra la relazione posta a base della delibera e le decisioni adottate, nonché difetto di motivazione)

ha annullato la deliberazione n. 2838 del 14 luglio 2008 del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza, nella parte in cui disponeva l'accorpamento del reparto di ortopedia dell'ospedale di Cetraro presso l'unico reparto dell'ospedale di Paola.

A seguito della ricordata ordinanza n. 1233/2011, con la quale, considerata la mancata ottemperanza sia dell'ASP di Cosenza che della Regione Calabria alle precedenti ordinanze istruttorie n. 265/2011 e n. 555/2011, è stato nominato, quale "Commissario *ad acta*" il Prefetto di Cosenza, affinché provvedesse a dare integrale esecuzione alle ordinanze collegiali citate. In ottemperanza a quanto richiesto, è stata depositata la nota di data 14.12.2011, con allegata documentazione, tra la quale particolare rilevanza assume la nota della Regione Calabria del 30.9.2011, prot. n. 1090. In tale comunicazione la Regione precisa che la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza fa riferimento ad una deliberazione dell'ASP di Cosenza (n. 2838 del 14.7.2008) "*il cui contenuto risulta integralmente superato dalla riorganizzazione delle reti operata con D.P.G.R. n. 18/2010 adottato dal Presidente della Regione in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit della sanità, mai impugnata dall'originario ricorrente Comune di Cetraro*". La Regione precisa, altresì, che "*lo ius superveniens ha fatto venire meno i presupposti per poter dar corso al ripristino medesimo, non essendo prevista una tale struttura nell'ambito del provvedimento di riordino delle reti*".

Alla luce di quanto affermato dalla Regione e, in particolare, dell'assunzione del D.P.R.G. n. 18/2010 di riorganizzazione delle reti ospedaliere, che, per quanto qui interessa, di fatto supera la precedente deliberazione dell'ASP di Cosenza n. 2838/2008, annullata in parte qua da questo Tribunale, si deve rilevare che non sussiste interesse in capo al

Comune ricorrente all'ottemperanza della citata sentenza n. 89/2010, in quanto la struttura di ortopedia in questione non è prevista presso il presidio ospedaliero di Cetraro nell'ambito del provvedimento di riordino delle reti. Giova ribadire che non risulta che il detto provvedimento n. 18/2010, potenzialmente lesivo dell'interesse dell'Amministrazione comunale ricorrente, sia stato da quest'ultima impugnato. Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso per ottemperanza, in quanto la chiesta riapertura del reparto di ortopedia presso l'ospedale di Cetraro è preclusa dal provvedimento di riordino delle reti ospedaliere assunto dal Presidente della Regione Calabria, quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro e il cui corretto esercizio del potere -avvenuto attraverso l'adozione del provvedimento in questione -non risulta contestato.

Né è possibile considerare il provvedimento regionale di riordino della rete ospedaliera affetto da nullità per essere stato assunto in violazione del giudicato, in quanto la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ha parzialmente accolto il ricorso annullando il provvedimento assunto dall'ASP di Cosenza per violazione dell'art. 7 l.r. n. 9/2007, che prevede la competenza della Giunta regionale in relazione ad ogni disposizione esecutiva antecedente all'approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009 e per contraddizione tra la relazione richiamata nel provvedimento e la deliberazione stessa e difetto di motivazione, vizi che non impediscono l'adozione, da parte del soggetto competente, di un provvedimento di riordino che, nell'ambito della riorganizzazione da esso prevista, non contempra la sussistenza del reparto di ortopedia presso il presidio ospedaliero di Cetraro.

In definitiva, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Considerata la mancata costituzione in giudizio dell'ASP di Cosenza non si fa luogo a pronuncia sulle spese. Non si procede alla liquidazione del

compenso del Commissario ad acta, considerato che il Prefetto di Cosenza ha precisato, nella citata nota del 14.12.2011, di non aver proceduto alla nomina di un funzionario quale commissario ad acta per l'esecuzione della ordinanza in forza delle ragioni espresse nella medesima nota.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

